

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 31

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori SALVATO, CALLEGARO, CARUSO Antonino,
CIRAMI, DE LUCA Athos, GASPERINI, MANIERI, MARCHETTI,
MILIO, PINTO, RUSSO SPENA, SCOPELLITI e SENESE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2001

—————

Introduzione dell’articolo 23-*bis* del Regolamento del Senato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da oramai un quinquennio il Senato ha intrapreso una sua attività specifica contro la pena di morte nel mondo. Questo impegno ha preso avvio nel 1996 con la partecipazione di una delegazione ai lavori della Conferenza internazionale sul tema «Nel Terzo Millennio senza la pena di morte», svoltasi a Mosca il 23 e 24 novembre presso l'hotel Dom Turista.

In questi anni di lavoro, nei tanti incontri effettuati con esponenti istituzionali e non, in varie parti del pianeta abbiamo raggiunto la consapevolezza che la questione della pena di morte attiene alla sfera dei diritti umani e la sua applicazione è inconciliabile con la democrazia. Lo ha a più riprese affermato l'Alto Commissario delle Nazioni unite sui diritti umani Mary Robinson, lo ha ribadito il *Premier* francese Lionel Jospin.

E non si potrebbe legittimamente affermare il contrario. E oggi in un mondo globalizzato diviene essenziale la frontiera dei diritti umani. È per questo che anche in Italia ci si può e ci si deve occupare dei diritti umani violati in ogni angolo del pianeta, senza riguardo per i regimi di governo, per le alleanze internazionali, per lo sviluppo economico e sociale dei singoli Paesi. E se ne devono occupare anche i Parlamenti nazionali.

I Parlamenti sono i luoghi in cui si esprime la volontà popolare, i luoghi più alti della rappresentanza. Le istituzioni parlamentari non hanno una tradizione specifica in campo diplomatico. Questa difficile arte è da sempre affidata ai Governi, per le note ragioni di opportunità e riservatezza che la contraddistingue e che sembra naturalmente confliggere con la pubblicità che è

propria delle istituzioni parlamentari. Eppure, quando sono in discussione questioni di simile natura, addirittura fondative della nostra Repubblica e delle sue istituzioni, una diplomazia parlamentare può e deve affiancarsi a quella governativa, testimoniando essa quel consenso generale e per ciò stesso assicurando quella continuità di impegno che solo un Parlamento unanime può garantire. Ed i Parlamenti devono, per questa ragione, occuparsi in prima persona di tutti i diritti umani. I diritti umani meritano una trattazione parlamentare *ad hoc*. L'esperienza di questi anni di impegno parlamentare sulla pena di morte, l'autorevolezza riconosciuta all'azione parlamentare trasversale evidenzia la necessità di allargare la potenziale azione di un apposito organismo parlamentare alla questione globale dei diritti umani.

Esiste oggi un apparato internazionale sui diritti umani. Ogni anno le Nazioni unite, il Consiglio d'Europa, la stessa Unione europea producono una normativa internazionale vincolante sui diritti fondamentali della persona. Molti sono i Comitati istituiti da apposite Convenzioni che operano nella sfera sovranazionale; ognuno di essi impone agli Stati rapporti periodici. A volte i poteri di questi organismi sono particolarmente penetranti ma non sempre la loro azione meritoria è conosciuta e sostenuta. Si affacciano nel sistema delle relazioni internazionali embrioni di giustizia sovra-nazionale. Seppur lentamente ci si avvicina alle sessanta ratifiche necessarie perché entri in vigore lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale. L'Europa ha dato vita ad una Carta dei diritti e dal 1950 opera nello spazio più esteso dell'Europa dei 41 un organo di giustizia a tu-

tela dei diritti civili e politici. Vanno identificate volta per volta quali siano le *human rights gross violations* che giustificano le azioni di ingerenza umanitaria e la contestuale compressione della sovranità nazionale. I rapporti commerciali con gli Stati, la vendita delle armi, le stesse relazioni diplomatiche sono sempre più spesso condizionate al rispetto in quel Paese dei diritti fondamentali della persona. Occuparsi di diritti umani significa occuparsi di relazioni internazionali, senza dimenticare che la questione dei diritti umani non è soltanto una questione riguardante luoghi lontani.

Tutto ciò deve coinvolgere i Parlamenti, e l'esperienza esistente in altri Paesi ci può confortare in questo percorso.

In Germania, nel *Bundestag*, all'interno della Commissione affari esteri opera la Sottocommissione per i diritti dell'uomo e l'assistenza umanitaria creata nel 1987 e composta da tredici membri. Fra le sue competenze: intervenire in modo indipendente nella discussione relativa al riconoscimento universale dei diritti umani; esercitare una influenza politica e morale nei casi specifici di violazioni dei diritti umani; approntare misure di soccorso rispetto al problema dei rifugiati nel mondo. La Sottocommissione invia regolari rapporti al Governo federale, svolge inchieste su determinati Paesi, intrattiene regolari rapporti con gli organismi internazionali che si occupano di diritti umani, formula raccomandazioni con azioni appropriate che la Commissione esteri presenta alla Dieta. Ha infine un potere consultivo su tutte le questioni di competenza parlamentare che attengono ai diritti umani. Anche in Irlanda vi è una Sottocommissione sui diritti dell'uomo con le stesse prerogative.

In Francia l'Assemblea nazionale ha istituito invece un Gruppo di studio sui diritti dell'uomo.

In Spagna sia la Camera che il Senato hanno organi che si occupano esclusivamente della materia dei diritti umani. Si tratta di tre

distinte istituzioni: la Commissione delle istanze che è incaricata di trasmettere le istanze dei cittadini alle istituzioni; la Commissione comune per i diritti delle donne; la Commissione comune per le relazioni con il *defensor del pueblo*. E infine la Commissione affari costituzionali esamina le questioni riguardanti i diritti fondamentali di derivazione costituzionale.

In Ungheria nel 1990 l'Assemblea nazionale ha dato vita ad una Commissione permanente sui diritti umani e gli affari religiosi che ha anche compiti redigenti in materia legislativa.

In Australia dal 1991 opera nella Camera dei rappresentanti una Sottocommissione dei diritti umani all'interno della Commissione permanente mista della difesa, degli affari esteri e del commercio. Anche nel Parlamento del Canada è stata attivata una Sottocommissione dagli analoghi poteri e dalle stesse caratteristiche.

Tradizionalmente, e in questa legislatura in particolare, i temi dei diritti umani hanno avuto una grande attenzione da parte del Senato della Repubblica, del suo Presidente, di tutti i Gruppi parlamentari e dell'intera Assemblea. In molte occasioni in seno alle varie Commissioni permanenti, in particolare nelle Commissioni affari esteri, giustizia, industria, commercio e turismo, difesa e nella Commissione speciale in materia di infanzia si è discusso di diritti umani. Molti sono stati i disegni di legge in materia, di recepimento di accordi o trattati internazionali, ovvero di adeguamento della legislazione agli *standard* più avanzati di cui si è discusso e che frequentemente sono stati approvati. Ed allora per dare seguito al lavoro sinora svolto, una prospettiva possibile, che colga le esperienze più avanzate nel quadro continentale e non solo, potrebbe essere la costituzione di un organismo permanente *ad hoc* sui diritti umani, una Giunta con poteri consultivi, di indagine e di indirizzo.

È questa la proposta, frutto di un lavoro intenso e importante, contro la pena di morte

e per l'affermazione dei diritti umani nel mondo, che affidiamo alle colleghe e ai colleghi che siederanno nell'Aula di Palazzo Madama nella prossima legislatura. I diritti umani meritano una trattazione organica e

non frammentaria alla luce della loro centralità strategica. Il Senato della Repubblica saprà farsene carico, onorando così la sua tradizione e il suo impegno per la promozione dei diritti fondamentali della persona.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 23 del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. - (*Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani*). – 1. All'inizio della legislatura il Presidente del Senato nomina il Presidente della Giunta per la tutela e la promozione dei diritti umani e, su indicazione dei Gruppi parlamentari, i componenti in ragione di uno per ogni Gruppo.

2. Il Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, può integrare la composizione della Giunta in occasione della costituzione di nuovi Gruppi parlamentari.

3. La Giunta ha competenza generale sulle materie direttamente connesse ai diritti umani, alla loro tutela e promozione, all'attuazione dei Trattati internazionali sul tema dei diritti umani.

4. Si applicano alla Giunta le disposizioni relative ai poteri e alle attività delle Commissioni permanenti in sede diversa da quella deliberante o redigente.

5. Spetta in particolare alla Giunta esprimere il parere sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti delegati concernenti l'applicazione dei Trattati sui diritti umani, e successive modificazioni ed integrazioni, e in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi riguardanti la tutela o la promozione dei diritti umani. La Giunta esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificatamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento».

